

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 53.011 di repertorio e n. 22.709 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto del

Consorzio Turistico Thermae & Ski Vallecamonica

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

ARTICOLO 1

È costituito un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile, allo scopo di promuovere lo sviluppo turistico della città di Darfo Boario Terme e del comprensorio della Media - Bassa Valle Camonica ed aree limitrofe (in seguito citato come territorio).

ARTICOLO 2

Il Consorzio non ha scopi di lucro; pertanto, non potranno essere distribuiti, in qualsiasi forma, utili od avanzi di gestione.

Esso assume la denominazione Consorzio Turistico Thermae & Ski – Vallecamonica (di seguito indicato come Consorzio) e svolge la sua attività attraverso una apposita organizzazione di servizi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un regolamento interno contenente le norme sul funzionamento del Consorzio, delegandone eventualmente la redazione ad altri organi consultivi.

ARTICOLO 3

Il Consorzio in particolare si prefigge:

- a) di promuovere ed istituire servizi funzionali all'attività propria dei Consorziati;
- b) di curare lo svolgimento di programmi di promozione, pubbliche relazioni e di pubblicità;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | c) di coordinare le attività di promozione inserite nel sistema turistico di Valle Camonica; | |
| | d) di svolgere a favore dei Consorziati idonea azione informativa sulla situazione del mercato turistico; | |
| | e) di attuare ogni altra iniziativa idonea a massimizzare le competitività del Consorzio e dei Consorziati ed a sviluppare il turismo sia invernale che estivo; | |
| | f) di potenziare le imprese turistiche, sportive, agroalimentari, enogastronomiche e supportare le associazioni turistiche, sportive, culturali, sociali, musicali, gli enti formativi, nelle attività di promozione e sviluppo atte all'accoglienza e all'attrazione del turista nel territorio; | |
| | g) di incrementare la recettività alberghiera e residenziale; | |
| | h) di esercitare, in proprio o in collegamento con operatori economici specializzati, l'attività di agenzia di viaggi e turismo e tour operator; | |
| | i) di istituire e organizzare corsi di formazione professionale nel settore turistico ai propri associati e promuovere eventi formativi in ambito di promozione turistica a scuole, enti professionali, al pubblico; | |
| | j) di promuovere e commercializzare i beni e i servizi dei consorziati anche in internet; | |
| | k) di organizzare manifestazioni e grandi eventi anche attraverso associazioni ad esso collegate; | |
| | l) di partecipare a convegni, manifestazioni, fiere a livello nazionale ed internazionale in ambito di promozione turistica per la presentazione e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio; | |
| | m) di partecipare a Consorzi, anche di altri territori o stati europei, aventi finalità simili e medesimi obiettivi; | |
| | | |

n) di gestire per conto degli enti pubblici, tramite opportuna convenzione, strutture immobiliari destinate ad attività turistico-commerciali;

o) di stipulare accordi con associazioni del territorio, anche non consorziate, per la realizzazione e promozione di attività a scopo turistico e di accoglienza del turista;

p) di esercitare come ente fieristico manifestazioni ed attività fieristiche di interesse regionale, nazionale ed internazionale nelle proprie strutture a disposizione (sia di proprietà, sia oggetto di convenzione con le amministrazioni comunali consorziate), anche ai sensi delle normative vigenti della Regione Lombardia in materia di Sistema Fieristico Regionale;

q) di svolgere ogni altra attività per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consorzio può compiere ogni operazione commerciale, industriale, immobiliare e finanziaria ritenuta utile per il conseguimento degli scopi suddetti, nonché assumere partecipazioni in società ed enti italiani ed esteri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il tutto, peraltro, in via strumentale e non prevalente ed esclusa ogni finalità di collocamento.

ARTICOLO 4

La sede del Consorzio è fissata in Darfo Boario Terme. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi amministrative e operative.

ARTICOLO 5

La scadenza del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata prima della scadenza, con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 6 – SOGGETTI CONSORZIATI

Sono previste le seguenti categorie di soci: soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono "soci fondatori" del Consorzio tutti i Soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo, indipendentemente dalle rispettive categorie di appartenenza. Lo status di socio fondatore non è trasmissibile.

L'ammissione di nuovi soci, chiamati soci ordinari o sostenitori a seconda della categoria di appartenenza, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che ne attribuisce le quote. Il Consiglio di Amministrazione dà, in sede di ammissione, la preferenza a Istituzioni pubbliche o private ed a strutture associative ed aziendali interessate agli obiettivi di cui al presente statuto.

Per l'ammissione al Consorzio, gli aspiranti devono inoltrare apposita istanza al Consiglio di Amministrazione, che decide in merito, insindacabilmente.

Il numero dei Consorziati è illimitato. Possono essere ammessi a far parte del Consorzio, purché aventi sede o unità operative nel territorio, le seguenti categorie di Consorziati:

a) Amministrazioni Comunali.

b) Operatori Economici suddivisi in:

b1) Impianti Turistici (Centro cure termali, Gestore del Parco Termale, Archeopark, Gestore del Centro Congressi, Montecampione Ski, Borno Ski, ecc.).

b2) Alberghi, Residence.

b3) Ristoranti e Bar.

b4) Piccoli Operatori Economici (Esercizi commerciali, B&B, Agenzie di viaggio, operatori della filiera agroalimentare, Associazioni con scopo di lucro, ecc.).

c) Altri soggetti non economici ed Enti del Terzo Settore (ETS, Pro Loco, Banda Cittadina, Associazioni senza fine di lucro, ecc.), suddivisi in:

c1). Associazioni sportive

c2). Associazioni musicali, teatrali e di spettacolo

	c3) Associazioni sociali, culturali ed artistiche	
	c4) Associazioni agroalimentari, ambientali e paesaggistiche	
	d) Enti formativi di natura pubblica e privata.	
	e) Soci sostenitori (operatori economici ed imprese, anche commerciali, in qualunque forma costituite e da chiunque partecipate, altri consorzi, associazioni di imprese, interessate in modo indiretto ai settori di attività del Consorzio.	
	I soci sostenitori non possono esercitare il diritto di voto. Possono, peraltro, partecipare all'Assemblea e portarvi suggerimenti e proposte, le quali verranno valutate dall'Assemblea stessa. La quota di partecipazione richiesta ai soci sostenitori è libera, ma deve rispettare la soglia minima richiesta ai Consorziati della Categoria b4) - Piccoli Operatori Economici.	
	Ciascuna categoria contribuisce alla copertura dei costi così come determinato in sede di bilancio preventivo.	
	ARTICOLO 7 – FONDO CONSORTILE	
	Il fondo consortile è costituito dalle quote consortili, e da eventuali contributi mensili o annuali, da contributi, liberalità e donazioni da parte di privati ed enti Pubblici, da contributi ottenuti mediante partecipazione a bandi e concorsi. In caso di recesso o di esclusione di un consorziato, il fondo consortile dallo stesso versato non verrà restituito, rimanendo acquisito al Consorzio ed accrescendo proporzionalmente il Fondo consortile versato dagli altri Consorziati.	
	I Consorziati sono tenuti a corrispondere una quota di ammissione ed un contributo annuo. Nella fase di costituzione del Consorzio, le quote di ammissione destinate a costituire il Fondo Consortile, sono le seguenti.	
	Categoria consortile A	
	A1 - Amministrazioni Comunali con un numero di residenti superiore a 12.000 (dodi-	

	cimila): euro 5.000,00 (cinquemila)	
	A2 - Amministrazioni comunali con un numero di residenti compreso tra 5.000 (cinquemila) e 12.000 (dodicimila): euro 3.000,00 (tremila)	
	A3 - Amministrazioni Comunali con un numero di residenti minore di 5.000 (cinquemila): euro 2.000,00 (duemila)	
	Categoria Consortile B1 euro 1.000,00 (mille)	
	Categoria Consortile B2 euro 500,00 (cinquecento)	
	Categoria Consortile B3 euro 250,00 (duecentocinquanta)	
	Categoria Consortile B4 euro 150,00 (centocinquanta)	
	Categorie Consortili C euro 100,00 (cento)	
	Categoria Consortile D euro 150,00 (centocinquanta)	
	Sostenitori (categoria E) Quota libera con soglia minima di euro 150,00 (centocinquanta)	
	Per gli esercizi successivi gli importi delle quote associative annuali sono determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Consorziati.	
	I criteri sono stabiliti individuando parametri oggettivi di riferimento, anche diversificati per categoria, fondati sulla capacità economica e la classificazione dell'attività svolta, e stabilendo il corrispondente numero di quote di partecipazione dei Consorziati secondo principi di proporzionalità.	
	I contributi d'iscrizione per le nuove adesioni sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati. In caso di adesione al Consorzio di un nuovo Consorziato, la quota versata vale come fondo consortile.	
	Per l'intera durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile.	

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di:

- Richiedere versamenti anticipati in conto del contributo annuo
- Applicare ai Consorziati che ritardino il pagamento interessi di mora pari al tasso di interesse legale aumentato del 5% (cinque per cento)

Può essere causa di esclusione del socio dal Consorzio il mancato versamento dei contributi, nella misura dallo stesso, dovuta entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta, che deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata anche a mano con firma ricevuta.

Per il versamento delle quote di ingresso, per quelle delle annualità successive e per i termini di versamento delle quote si fa riferimento al "Regolamento sul pagamento delle quote consortili" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 – INADEMPIENTI DEL CONSORZIO

Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le proprie giustificazioni demandando ogni decisione in merito allo stesso Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 – RECESSO

La perdita della qualità di Consorziato si ha per recesso o per esclusione. L'esclusione è pronunciata con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

I Consorziati possono recedere dal Consorzio tramite comunicazione da inviare al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima dalla chiusura dell'esercizio annuale e saranno tenuti al versamento dell'intero contributo relativo all'anno in corso.

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ne, il partecipante che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. È inoltre escluso di diritto il Consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA

In caso di trasferimento d'azienda da parte di un Consorziato, l'acquirente non subentra nel contratto di Consorzio.

ARTICOLO 12 – ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea Generale dei Consorziati (poi detta Assemblea)
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (poi detto Presidente)
- Il Vicepresidente
- L'Organo di Controllo

Al fine di garantire l'imparzialità nel funzionamento del Consorzio e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, viene di seguito disciplinata la presenza del Comune di Darfo Boario Terme all'interno degli organi esecutivi del Consorzio medesimo.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati, nelle persone dei loro titolari o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione di quelli non in regola con il pagamento delle quote o che abbiano in corso contestazioni con il Consorzio.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca del mandato, emana le direttive per il funzionamento del Consorzio e

per l'attuazione degli scopi consortili, discute ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, delibera su ogni altro argomento riservatole dalla legge.

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il relativo bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Inoltre, è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei consorziati rappresentanti non meno della metà dei voti.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata e/o per posta elettronica (con comunicazione di ricezione) da spedirsi ai consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima.

Ogni componente il Consorzio avente diritto a partecipare all'Assemblea, secondo quanto stabiliti nell'art. 13, può conferire la rappresentanza a soggetti estranei o ad altro Consorziato, purché il rappresentante non sia amministratore, revisore o dipendente del Consorzio. La delega deve essere conferita per iscritto ed ogni rappresentante non può avere più di una delega.

Ad ogni categoria di Consorziati, così come disciplinata dall'articolo 6 del presente statuto, viene riservato un diritto di voto in Assemblea pari alla percentuale riportata nella seguente tabella:

Categoria consortile A1 16% (sedici per cento)

	Categoria consortile A2 8% (otto per cento)
	Categoria consortile A3 6% (sei per cento)
	Categoria Consortile B1 20% (venti per cento)
	Categoria Consortile B2 20% (venti per cento)
	Categoria Consortile B3 10% (dieci per cento)
	Categoria Consortile B4 10% (dieci per cento)
	Categoria Consortile C1 2% (due per cento)
	Categoria Consortile C2 2% (due per cento)
	Categoria Consortile C3 2% (due per cento)
	Categoria Consortile C4 2% (due per cento)
	Categoria Consortile D 2% (due per cento)
	La quota percentuale spettante ad ogni categoria di Consorziati è riferita al totale dei componenti la categoria stessa, e deve intendersi proporzionalmente suddivisa tra tutti i consorziati appartenenti in quel momento alla rispettiva categoria.
	Qualora in una Categoria consortile non sia iscritto alcun consorziato, i voti di spettanza della Categoria consortile saranno ripartiti tra le altre Categorie distinte dalla medesima lettera in proporzione alla percentuale di voti spettante a ciascuna Categoria tra le quali i voti saranno ripartiti.
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.
	Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione e, occorrendo, da due scrutatori scelti tra gli intervenuti.
	È di competenza del Presidente la risoluzione di eventuali contestazioni sulla validità delle deleghe, sull'attribuzione dei voti, sulla valida costituzione dell'Assemblea.
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in un verbale e questo trascritto in ap-

posito libro che rimane a disposizione dei Consorziati per visione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Consorziati. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Le deliberazioni vengono prese validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti. In seconda convocazione essa è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti spettanti ai Consorziati. Le deliberazioni vengono prese validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti argomenti:

- a. Proroga del termine della durata del Consorzio ed eventuale scioglimento anticipato;
- b. Nomina dei liquidatori in caso di scioglimento;
- c. Eventuali reintegrazioni del Fondo Consortile;
- d. Modifiche dello Statuto.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL CONTRATTO CONSORTILE

In deroga all'art. 2607 del Codice civile, le modifiche da apportare al contratto consortile sono soggette alle maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

È invece richiesto il consenso di tutti i Consorziati per le modifiche riguardanti lo scioglimento del Consorzio, la nomina e i poteri dei liquidatori in caso di scioglimento.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ed un massimo di 17 (diciassette) membri eletti dall' Assemblea.

Le convocazioni del Consiglio vengono effettuate mediante lettera raccomandata anche a mano e/o posta elettronica con comunicazione di ricezione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, spedita o consegnata almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza, per fax/telegramma o altro mezzo che consenta la verifica del ricevimento, con preavviso di almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Ogni categoria di Consorziati potrà nominare sino ad un numero massimo di Consiglieri di Amministrazione secondo quanto previsto nella seguente tabella:

- Consorziati delle categorie A1-A2-A3: n. 4 rappresentanti in Consiglio, di cui due posti riservati al Comune di Darfo Boario Terme in qualità di socio fondatore del Consorzio. Gli eventuali altri due spettano per elezione a tutti i consorziati delle categorie A1-A2 e A3, compreso il Comune di Darfo Boario Terme
- Consorziati di categoria B1: n. 2 rappresentanti in Consiglio
- Consorziati di categoria B2: n. 2 rappresentanti in Consiglio
- Consorziati di categoria B3: n. 2 rappresentante in Consiglio
- Consorziati di categoria B4: n. 2 rappresentante in Consiglio
- Consorziati di categoria C1: n. 1 rappresentante in Consiglio
- Consorziati di categoria C2: n. 1 rappresentante in Consiglio
- Consorziati di categoria C3: n. 1 rappresentante in Consiglio
- Consorziati di categoria C4: n. 1 rappresentante in Consiglio
- Consorziati di categoria D: n. 1 rappresentante in Consiglio

Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge il Presidente, che può essere indicato dall'Amministrazione comunale di Darfo Boario Terme, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio dura in carica un triennio ed i membri sono rieleggibili.

Non è previsto alcun compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono dispensati dal prestare cauzione ed hanno il diritto al rimborso del-

le spese sostenute per l'esercizio dei compiti affidati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno due volte l'anno e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, essere convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere, senza diritto di voto, i Consorziati che ne facciano richiesta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o componente all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati o sostituiti in qualsiasi momento dal soggetto a cui compete la nomina.

ARTICOLO 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione competono, oltre alle attribuzioni risultanti dal presente statuto, tutti i più ampi poteri e facoltà occorrenti per la gestione ordinaria del Consorzio e per lo svolgimento delle azioni ed il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto, esclusi quelli che la legge o lo statuto stesso riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione:

- Presiede all'attività di amministrazione del Consorzio ottemperando anche alle formalità di cui agli art. 2612 e seguenti del Codice civile;
- Determina l'ammontare e le modalità di pagamento delle quote annue;

	• Determina forme e modalità di incentivazione dei flussi turistici;	
	• Procede alla formazione dei bilanci (sia preventivo che consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del presente statuto;	
	• Assume e licenzia il personale del Consorzio stabilendo funzioni, delegando poteri e facoltà, fissandone i compensi;	
	• Può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega;	
	• Nomina procuratori alle liti e “ad negotia”, procuratori generali e speciali;	
	• Nomina il Direttore e il Revisore dei conti, indicati dal Sindaco di Darfo Boario Terme	
	• Nomina consulenti e/o specialisti del settore del turismo che possono offrire il loro contributo allo svolgimento dei compiti e alla crescita del Consorzio;	
	• Accerta le infrazioni al presente contratto consortile ed al relativo regolamento e applica ai Consorziati le conseguenti penalità.	
	Tale esemplificazione di poteri non limita in alcun modo la più ampia e generica determinazione degli stessi per la gestione del Consorzio.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in sede di bilancio preventivo, propone all'approvazione dell'Assemblea:	
	1. Gli obiettivi da raggiungere	
	2. I costi per l'ottenimento degli obiettivi di cui sopra	
	3. Determina i criteri di ripartizione dei costi complessivi tra gli associati, tenuto conto di:	
	a) Natura degli obiettivi	

b) Grado di utilizzo dei servizi comuni

c) Dimensioni del Consorziato riferite al risultato economico conseguito dallo stesso e valutato anche in relazione all'andamento complessivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 18 – IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 è anche Presidente dell'Assemblea dei Consorziati.

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Il Presidente può nominare avvocati e procuratori per singoli atti o gruppi di atti. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Consorziati.

Il Presidente o persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, anche esterna al Consorzio, può assumere, la qualifica di “Datore di Lavoro” alla luce del D. Lgs. n. 81/2008, modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 - in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro - determinandone gli specifici ambiti di intervento ed individuando un soggetto qualificato e professionalmente capace per l'esercizio di tali poteri, conferendogli poteri al fine del compimento di tutti gli atti necessari per garantire il rispetto delle leggi in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori.

ARTICOLO 19 – IL DIRETTORE

L'Amministrazione comunale di Darfo Boario Terme può indicare un direttore, che verrà comunque nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Direttore ha il compito di direzione e di vigilanza circa la legittimità di ogni attività

svolta dal Consorzio con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ad esso assegnate; svolge le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione; cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; ha facoltà di delegare il controllo di particolari attività tecniche o amministrative secondo il regolamento del Consorzio stesso, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione che si esprime in merito; predispone le proposte di Bilancio in conformità alle linee guida ed alle strategie espresse dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla approvazione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura delle spese necessarie per garantire il funzionamento dell'ufficio, le indennità, i rimborsi spese etc.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso del Direttore; al Direttore spetta la determinazione del compenso degli altri dipendenti, comunque entro i limiti di budget per le spese del personale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo indicazione del Sindaco di Darfo Boario Terme; dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il revisore:

- Esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione del Consorzio
- Accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
- Verifica il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, redigendo apposita relazione
- Effettua verifiche di cassa almeno ogni 3 mesi
- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto
- Effettua atti di ispezione e controllo d'iniziativa o anche su impulso dei singoli componenti

• Può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento di specifiche operazioni consortili

• Riferisce sull'azione di controllo all'Assemblea

• Assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 – IL BILANCIO

L'esercizio del Consorzio ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Dopo la chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, ai sensi dell'articolo 2615 - bis del Codice civile e da depositarsi a norma di legge. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non possono essere in alcun modo ripartiti tra i soci, ma devono essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, predispone il bilancio preventivo che individua l'attività prevista per l'anno successivo in considerazione degli impegni economici e finanziari del Consorzio, Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile è predisposto apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione che deve essere approvato dall'Assemblea. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile (articoli 2602 - 2612 e seguenti) ed alle altre disposizioni di Legge in materia.

In caso di controversie tra i Consorziati è competente il Foro di Brescia o altro Ente
altrimenti concordato tra le parti.



Firmato da Ausilio
Priuli
PRLSLA51E06B664L



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X